

Ancora sul terzo trasportato

http://marcorossetti.postilla.it/2009/06/15/risarcimento-del-terzo-trasportato-e-massimale/?fb_action_ids=10206850684859101&fb_action_types=og.likes

Risarcimento del terzo trasportato e massimale: questioni di legittimità costituzionale M. Rossetti

Il primo comma dell'art. 141 cod. ass. norma prevede una **responsabilità sussidiaria** dell'assicuratore del responsabile, nel caso in cui il debito dell'assicuratore del vettore ecceda il massimale minimo di legge. Questa responsabilità sussidiaria è tuttavia **sottoposta a una condizione**: che l'assicuratore del terzo responsabile abbia pattuito in polizza un massimale superiore a quello minimo di legge.

Così, ad es., se il danno è 150 ed il massimale minimo di legge è 100, la vittima – dopo avere incassato 100 dall'assicuratore del vettore – potrà pretendere 50 dall'assicuratore del responsabile solo se questi abbia pattuito un massimale di almeno 101. Se, invece, tutti e due i responsabili hanno pattuito il massimale minimo di legge, la vittima non potrà aggredire il patrimonio dell'assicuratore del responsabile.

Trattasi di norma per vari aspetti irrazionale, che cozza sia contro i principi generali sanciti dallo stesso codice delle assicurazioni in tema di azione diretta, sia contro i principi generali in tema di solidarietà.

In astratto, infatti, non possono darsi che tre eventualità:

- (-) il sinistro è ascrivibile a responsabilità esclusiva del vettore;
- (-) il sinistro è ascrivibile a responsabilità esclusiva del terzo;
- (-) il sinistro è ascrivibile a responsabilità concorrente di entrambi.

Se il sinistro è ascrivibile a responsabilità esclusiva del vettore, non si comprende perché la responsabilità dell'assicuratore di questi debba essere limitata entro il massimale minimo di legge, anche se per avventura in polizza fosse stato pattuito un massimale maggiore. Infatti l'art. 144, comma 1, cod. ass., attribuisce alla vittima azione diretta nei confronti del responsabile *“entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione”*, e non già entro il limite del massimale minimo di legge.

Se invece il sinistro è ascrivibile a responsabilità esclusiva del terzo, la norma in esame detta una previsione del tutto inutile, posto che l'azionabilità della pretesa fino al limite del massimale di polizza (invece che del massimale minimo di legge) è già stabilita, come si è appena visto, dall'art. 144, comma 1, cod. ass..

Ove, poi, il sinistro sia ascrivibile a responsabilità concorsuale di entrambi, la norma qui in commento evverte i tradizionali principi in tema di solidarietà, fissati dall'art. 2055 c.c.: pur sussistendo infatti la *eadem res debita* la *eadem causa obligandi*, l'assicuratore del terzo resta sottratto all'azione diretta della vittima, se solo ha stipulato un contratto con massimale pari a quello minimo di legge.

Il combinarsi delle suddette previsioni genera effetti assurdi: così ad es., se il massimale minimo di legge è 100, il vettore è assicurato per 150, il terzo è assicurato per 100 ed il danno patito dal trasportato è di 120, anche nel caso di concorso di colpa la vittima non potrà **mai ottenere un ristoro integrale da alcun assicuratore**: non potrà ottenerlo dall'assicuratore del vettore, perché l'obbligazione di questi è limitata al massimale minimo di legge anche se abbia volontariamente pattuito un massimale maggiore; ma non potrà ottenerlo nemmeno dall'assicuratore del responsabile, perché il massimale di questi è aggredibile solo nel caso in cui superi quello minimo di legge. Così, nell'esempio in questione, pur avendo la vittima dinanzi a se due coobbligati ambedue assicurati per un massimale complessivo di 250, potrà ottenere dagli assicuratori solo 100.

Quanto tale sistema sia compatibile col principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., e soprattutto quanto sia compatibile con il fine della tutela della vittima, imposto dall'art. 4 della legge delega (l. 229/03), ognuno dei lettori potrà da sé giudicare.